



# COMUNE DI VITERBO

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ATTO N. 36  
DEL 27/01/2016

**OGGETTO :** SIGG.RI PINTO CLAUDIO E TANZI UGO/COMUNE DI VITERBO- RICORSO AL TAR LAZIO -AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A COSTITUIRSI IN GIUDIZIO E NOMINA DIFENSORE

L'anno addì ventisette del mese di **Gennaio** in VITERBO, nella sala delle adunanze posta nella sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti all'ordine del giorno.

Presiede l'adunanza MICHELINI LEONARDO - SINDACO che, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta.

Partecipa VICHI FRANCESCA - SEGRETARIO GENERALE incaricato della redazione del verbale.

Al momento della deliberazione, risultano presenti ed assenti i seguenti assessori:

	Presente		Presente	
CIAMBELLA LISETTA		NO	DELLI IACONI ANTONIO	SI
RICCI ALVARO	SI		TRONCARELLI ALESSANDRA	NO
SARACONI RAFFAELA	SI		PERA' SONIA	NO
BARELLI GIACOMO	SI			

Su proposta n. 26 del 22.01.016 dell'Assessore Barelli

### LA GIUNTA

**Premesso che** con atto notificato via pec ed acquisito al protocollo generale dell'Ente in data 18/01/2016 al n. 0003182 i Sigg.ri Pinto Claudio e Tanzi Ugo hanno promosso ricorso avanti al Tar Lazio contro il Comune di Viterbo per l'annullamento previa sospensione:

- della deliberazione del Consiglio Comunale n. 139 del 10/12/2015 con la quale la discussione sulla nomina del Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Viterbo per il triennio 2016/2018 veniva rinviata;

- della deliberazione del Consiglio Comunale n. 141 del 17/12/2015 con la quale veniva respinta la nomina del Collegio dei Revisori dei Conti per il triennio 2016/2018;
- di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale;
- nonché per ottenere il risarcimento dei danni subiti e subendi dai ricorrenti da quantificarsi in corso di causa e/o in via equitativa;

**Preso atto che:**

- l'Amministrazione intende costituirsi nel giudizio di che trattasi;
- stante la delicatezza della materia l'Ente intende affidare direttamente un incarico ad un legale basandolo sul così detto *intuitu personae*;
- l'avv. Luigi Sini appare essere professionista particolarmente qualificato ed idoneo a tutelare l'Ente nel contenzioso di che trattasi anche in considerazione del ruolo che svolge quale Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Viterbo;
- lo stesso, contattato via mail, ha rimesso preventivo di spesa per le sue prestazioni professionali pari ad € 3.000,00 Iva, C.A ed oneri esclusi, salvo maggiori spese documentate attualmente non prevedibili;

**Ritenuto** dover provvedere al riguardo;

**Visto** il vigente TUEL di cui al D.Lgs. n.267/2000;

Ritenuta la propria competenza a deliberare ai sensi dell'art. 48 del T.U.E.L. di cui al D. Lgs. 267/2000

Visti i pareri sulla proposta, resi ai sensi dell'art. 49, 1° comma del T.U.E.L. di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ed allegati al presente provvedimento

Con voti unanimi

**DELIBERA**

Per i motivi di cui in premessa, autorizzare il Sindaco a costituirsi per resistere al giudizio nel ricorso promosso avanti al TAR Lazio contro il Comune di Viterbo dai Sigg.ri Pinto Claudio e Tanzi Ugo con atto notificato via pec ed acquisito al protocollo generale dell'Ente in data 18/01/2016 al n. 0003182 ;

Affidare la tutela delle ragioni del Comune di Viterbo all'Avv. Luigi Sini con studio in Viterbo Via Garbini 84/G;

Dare mandato al Dirigente del Settore I per gli adempimenti conseguenti, inclusa l'assunzione dell'impegno a favore dell'Avv. Luigi Sini per la somma complessiva di € 3.806,40 oneri inclusi, salvo maggiori spese documentate attualmente non prevedibili, da

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da  
Francesca Vichi il 02/02/2016 10:39:08  
Leonardo Michelini il 02/02/2016 11:38:49 ai sensi dell'art.20 e 22 del D.lgs.82/2005  
ID: 101955 del 28/01/2016 09:42:14  
Delibera: 2016/36 del 27/01/2016

imputarsi al capitolo 100715/056 del corrente bilancio bilancio nonché la stipula della convenzione che si allega alla presente;

Ritenuta l'urgenza del provvedere, con separata ed unanime votazione, di rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, 4° comma del T.U.E.L. di cui al D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267

Letto, confermato e sottoscritto:

IL SINDACO  
Ing. Leonardo Michelini

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dr.ssa Francesca Vichi

### **DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'**

Diventa esecutiva in data 27.01.2016

In quanto dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del T.U.E.L. di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267

Il Segretario Generale

Dr. ssa Francesca Vichi



**COMUNE DI VITERBO**

**I SETTORE**

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE n° 26 del 22/01/2016, Num.Iride 101549**

**OGGETTO: SIGG.RI PINTO CLAUDIO E TANZI UGO/COMUNE DI VITERBO- RICORSO AL TAR LAZIO -AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A COSTITUIRSI IN GIUDIZIO E NOMINA DIFENSORE**

Sulla proposta di delibera con identificativo n° 26 del 22/01/2016, ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si esprime parere di **regolarità tecnica FAVOREVOLE**

*Il Dirigente del Settore*

---



**COMUNE DI VITERBO**

**SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO**

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE n° 26 del 22/01/2016 , Num.Iride 101549**

**OGGETTO: SIGG.RI PINTO CLAUDIO E TANZI UGO/COMUNE DI VITERBO- RICORSO AL TAR LAZIO -AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A COSTITUIRSI IN GIUDIZIO E NOMINA DIFENSORE**

*Sulla proposta di deliberazione con identificativo n° 26 del 22/01/2016, Num.Iride 101549 ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, nonché degli articoli 7 e 8 del vigente Regolamento di contabilità, si esprime parere di regolarità contabile **FAVOREVOLE***

ANNO	IMPEGNO	CAPITOLO	ARTICOLO	IMPORTO
2016	793	100715	56	3806,4

*Il Responsabile del Servizio Finanziario*

---

# CITTA' DI VITERBO



## COMUNE DI VITERBO

*disciplinare incarico legale*

TRA

Comune di Viterbo, in persona del Dott. Romolo Massimo ROSSETTI, Dirigente del I Settore del Comune stesso con sede in Viterbo Via Ascenzi, 1 C.F. 80008850564

E

l'Avv. Luigi Sini del foro di Viterbo con studio in Viterbo Via Garbini 84/G (di seguito legale)

Premesso che

il Comune di Viterbo con deliberazione di Giunta Comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ deliberava di: autorizzare il Sindaco a costituirsi per resistere al giudizio nel ricorso promosso avanti al TAR Lazio contro il Comune di Viterbo dai Sigg.ri Pinto Claudio e Tanzi Ugo con atto notificato via pec ed acquisito al protocollo generale dell'Ente in data 18/01/2016 al n. 0003182;

tutto ciò premesso, tra le parti sopra costituite, si conviene e si stipula secondo le seguenti modalità e condizioni:

1. l'incarico ha per oggetto la costituzione nel giudizio avanti al Tar Lazio promosso contro il Comune di Viterbo dai Sigg.ri Pinto Claudio e Tanzi Ugo per l'annullamento previa sospensione:
  - della deliberazione del Consiglio Comunale n. 139 del 10/12/2015 con la quale la discussione sulla nomina del Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Viterbo per il triennio 2016/2018 veniva rinviata;
  - della deliberazione del Consiglio Comunale n. 141 del 17/12/2015 con la quale veniva respinta la nomina del Collegio dei Revisori dei Conti per il triennio 2016/2018;
  - di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale;
  - nonché per ottenere il risarcimento dei danni subiti e subendi dai ricorrenti da quantificarsi in corso di causa e/o in via equitativa;
2. l'incaricato accetta e si impegna, come da progetto di parcella, ad applicare e percepire per l'incarico ricevuto e di cui alla presente convenzione, la somma onnicomprensiva di € 3.806,40 come da D.G.C. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ (accessori ed oneri fiscali inclusi), salvo maggiori oneri attualmente non prevedibili e da documentare, da corrispondersi per acconti concordati con l'Ente in base all'attività svolta.

L'importo pattuito è dovuto indipendentemente dalla minore liquidazione giudiziale; qualora l'importo liquidato giudizialmente fosse superiore a quanto preventivato, la differenza sarà riconosciuta a favore del legale dopo l'incasso della somma di che trattasi da parte dell'Ente senza ulteriori oneri a carico dell'Amministrazione.

3. il legale incaricato si impegna a recarsi presso gli uffici comunali competenti per i singoli casi per il reperimento della documentazione tecnica (atti impugnati ed altro) ed amministrativa (deliberazione Giunta Comunale incarico, procura ed altro) necessaria per la costituzione in

# CITTA' DI VITERBO



giudizio e/o la migliore difesa dell'Ente.

Il legale, che provvederà ad ogni necessario adempimento utile al giudizio in oggetto, si impegna a relazionare e tenere informato costantemente il Comune circa l'attività di volta in volta espletata, fornendo, ove richiesto, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti che orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte del Comune.

L'incarico comprende anche l'eventuale predisposizione di atti di transazione della vertenza. Il comune resta comunque libero di determinarsi autonomamente in relazione al parere fornito. Qualora richiesto, a fini di chiarimenti, il legale assicura la propria presenza presso gli uffici comunali per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incombenza. Tale complessiva attività di assistenza, comunque collegata all'attività defensionale, non darà luogo a compenso ulteriore oltre quello previsto per l'incarico principale. Il legale incaricato comunicherà per iscritto e con la massima celerità l'intervenuto deposito degli atti con l'invio della copia degli stessi;

4. il legale incaricato dichiara, altresì, di non avere in corso comunione di interessi, rapporto d'affare o di incarico professionale né relazione di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica) sopraindicata, e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testè accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. Fatta salva l'eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 e seguenti del Codice Civile. A tal fine il legale nominato si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente.

5. Al legale non è data facoltà di delegare terzi professionisti all'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto da esprimersi nelle forme di legge da parte del Comune, ad eccezione delle mere sostituzioni in udienza.

6. Nei casi in cui per la costituzione in giudizio e per l'esercizio delle azioni del Comune il legale incaricato deve ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dal legale incaricato. In ogni caso il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie ed i requisiti richiesti dalla presente convenzione per il legale incaricato principale, il quale rimane unico responsabile nei riguardi del Comune committente. La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per il Comune.

7. Il Comune ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico al legale nominato, previa comunicazione scritta da dare con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento, con l'obbligo di rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute e di corrispondere il compenso per l'attività fino a quel momento espletata, il tutto nei limiti fissati al precedente punto 2.

8. Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività espletata, da determinarsi, avuto riguardo al risultato utile che ne sia derivato al Comune.

9. La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate.

10. Il Comune, ai sensi della legge 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, informa il legale, il quale ne prende atto e da il relativo consenso, che tratterà i dati contenuti nella

# CITTA' DI VITERBO



presente convenzione esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

11. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviano alle norme del Codice Civile e a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati.

12. Le spese eventuali, inerenti alla presente scrittura privata che sarà registrata soltanto in caso d'uso, saranno a carico di entrambe le parti in eguale misura.

La presente scrittura privata è redatta in tre atti, di cui uno per l'eventuale registrazione in caso d'uso, ai sensi della tariffa allegata al D.P.R. n. 131/86.

Viterbo li \_\_\_\_\_

Per il Comune di Viterbo  
**Dott. Romolo Massimo ROSSETTI**

Il Legale  
**Avv. Luigi SINI**